

Iva e fisco

Enti Locali

NUMERO

8

ANNO IV

Mensile di aggiornamento e approfondimento professionale
per gli operatori degli Enti Locali

Agosto 2016



CENTRO STUDI[®]
EDITORIA



2 Iva al 5% su alcune prestazioni delle cooperative sociali
una Circolare AdE illustra nel dettaglio la nuova norma

10 Iva qual è l'aliquota da applicare al pagamento dell'opera d'arte vincitrice di un concorso bandito da un Comune?

11 Iva è soggetto passivo il Comune concedente del servizio di distribuzione del gas metano



CENTRO STUDI[®]
ENTI LOCALI

IVA & FISCO *ENTI LOCALI*



ANNO IV - n. 8
Agosto 2016

In questo numero:

Il notiziario	pag.2
Iva al 5% su alcune prestazioni delle cooperative sociali: una Circolare dell'Agenzia delle Entrate illustra in dettaglio la nuova norma	pag.2
Iva: definite le informazioni e le specifiche tecniche per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi	pag.6
Rimborsi Iva: l'AdE fornisce chiarimenti in seguito ai Decreti attuativi della "Riforma fiscale"	pag.7
"Cartelle esattoriali": prorogata la compensazione anche per l'anno 2016	pag.9
I quesiti	pag.10
Iva: qual è l'aliquota da applicare al pagamento dell'opera d'arte giudicata vincitrice nell'ambito di un concorso bandito dal Comune? <i>di Francesco Vegni</i>	pag.10
La giurisprudenza	pag.11
Iva: è soggetto passivo il Comune concedente del servizio di distribuzione del gas metano <i>di Alessio Malucchi</i>	pag.11
Lo scadenziario	pag.13

La rivista si compone di n. 15 pagine

Nella predisposizione e preliminarmente all'invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l'installazione di un'aggiornata protezione antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus

IL NOTIZIARIO

Iva al 5% su alcune prestazioni delle Cooperative sociali: una Circolare dell'Agenzia delle Entrate illustra in dettaglio la nuova norma

L'Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa, con la Circolare n. 31/E del 15 luglio 2016 è intervenuta a chiarire la nuova disciplina dettata dall'art. 1, commi 960, 962 e 963, della Legge n. 208/15 (*“Legge di stabilità 2016”*), in materia di aliquota Iva del 5% applicata alle prestazioni sociali, sanitarie ed educative delle Cooperative sociali.

Il Documento in esame ripercorre le novità introdotte da tale norma, ricordando la disciplina previgente, quella attualmente vigente e il momento dal quale quest'ultima decorre, fornendo precisazioni anche sul regime transitorio.

A parere di chi scrive, la Circolare n. 51/E non contiene elementi di novità rispetto a quanto già indicato espressamente dalle nuove norme e chiarito dai ns. esperti in questi primi mesi di applicazione della nuova disciplina. Risultano comunque importanti alcuni chiarimenti forniti soprattutto nella parte finale del Documento, riferita al regime transitorio.

Il comma 960 citato ha introdotto l'aliquota Iva del 5% alle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle Cooperative sociali e dai loro Consorzi, riformulando l'art. 16 del Dpr. n. 633/72.

Oltre a confermare l'aliquota Iva ordinaria del 22%, è stato stabilito che la misura delle aliquote ridotte è ora fissata nel 4%, nel 5% e nel 10% con riferimento alle operazioni aventi per oggetto i beni e servizi elencati, rispettivamente, nella Parte II, nella nuova Parte II-*bis* e nella Parte III della Tabella A allegata al Dpr. n. 633/72, fatto salvo quanto disposto dall'art. 34 del medesimo Decreto, relativo al regime speciale previsto per i produttori agricoli.

La novità recata dal nuovo art. 16 del Dpr. n. 633/72 consiste dunque nella previsione di una nuova aliquota ridotta, pari al 5%, per le operazioni elencate nella Parte II-*bis* della citata Tabella A, introdotta in conformità con l'art. 98 della Direttiva del Consiglio Ce 28 novembre 2006, n. 112, ai sensi del quale *“gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte”* (non inferiori al 5%) *“alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell'Allegato III”*.

Più specificatamente, il n. 15) dell'Allegato III alla citata Direttiva 2006/112/Ce accorda la possibilità di assoggettare ad aliquota ridotta le *“cessioni di beni e prestazioni di servizi da parte di Organismi di cui è riconosciuto il carattere sociale dagli Stati membri e che sono impegnati in attività di assistenza e di sicurezza sociale, nella misura in cui tali operazioni non siano esenti in virtù degli artt. 132, 135 e 136”*.

Disciplina previgente

Ricordiamo che la disciplina Iva delle prestazioni di assistenza sociale rese dalle Cooperative è stata oggetto, negli ultimi anni, di numerosi interventi normativi.

In origine, era contenuta nel n. 41-*bis*) della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/72, che prevedeva l'applicazione dell'aliquota ridotta del 4% per le *“prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da Cooperative e loro Consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale”*.

Inoltre, l'art. 1, comma 331, primo e secondo periodo, della Legge n. 296/06 (*“Finanziaria 2007”*), aveva esteso, in via interpretativa, l'applicabilità dell'aliquota del 4%, prevista dal citato n. 41-*bis*), anche alle prestazioni di cui ai nn. da 18) a 21), e 27-*ter*), dell'art. 10 del Dpr. n. 633/72, quando poste in essere dalle Cooperative e dai loro Consorzi nei confronti dei soggetti svantaggiati elencati nel medesimo n. 41-*bis*), e ciò, sia che tali prestazioni fossero rese direttamente dalle Cooperative e dai loro Consorzi, sia che le stesse venissero rese sulla base di contratti di appalto e di convenzioni.

La stessa norma peraltro faceva salva – per le sole “*Cooperative sociali*” specificamente disciplinate dalla Legge n. 381/91 – la possibilità di optare, in quanto Onlus “*di diritto*”, per l’applicazione del regime fiscale da esse ritenuto più favorevole (esenzione o imponibilità con l’aliquota del 4%).

La norma tuttavia non si presentava del tutto in linea con la Direttiva 2006/112/Ce che, all’art. 110, prevede la possibilità per gli Stati membri di mantenere aliquote Iva ridotte inferiori al 5%, ma solo se già applicate anteriormente al 1° gennaio 1991 (c.d. clausola di *stand still*). L’aliquota Iva del 4% invece era stata introdotta successivamente al 1° gennaio 1991 e, inoltre, le norme nazionali consentivano l’applicazione di tale aliquota anche alle prestazioni di assistenza sociale rese da Cooperative generiche (Cooperative e loro Consorzi). Né risultava in linea con la Direttiva la possibilità concessa, alle Cooperative sociali e loro Consorzi, di beneficiare del regime di favore, anche in considerazione del citato n. 15) dell’Allegato III alla Direttiva 2006/112/Ce.

Pertanto, al fine di evitare l’apertura di una formale procedura di infrazione da parte della Commissione europea, la citata norma di cui al n. 41-*bis*) è stata soppressa dall’art. 1, commi da 488 a 490, della Legge n. 228/12 (“*Legge di stabilità 2013*”) che, contestualmente, ha abrogato anche la relativa norma interpretativa di cui all’art. 1, comma 331, primo e secondo periodo, della Legge n. 296/06, ed ha introdotto per tali prestazioni l’aliquota Iva del 10% (si vedano la Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo 4, paragrafo 4, e la Risoluzione n. 93/E del 13 dicembre 2013).

Successivamente, l’aliquota del 4% è stata ripristinata dall’art. 1, comma 172, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (“*Legge di stabilità 2014*”), sia pure con riferimento alle prestazioni rese esclusivamente dalle Cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91 e loro Consorzi, e non più anche da Cooperative generiche e loro Consorzi.

Pertanto, il regime Iva applicabile dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 alle prestazioni socio-sanitarie, educative e assistenziali rese dal Settore cooperativistico in favore dei soggetti svantaggiati era il seguente:

- per le prestazioni rese dalle Cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91, sia direttamente ai soggetti fruitori finali, sia in virtù di appalti o convenzioni con soggetti terzi, si rendeva applicabile:

a) il regime di imponibilità con l’aliquota del 4% di cui al ripristinato n. 41-*bis*) o,
b) in alternativa – previa opzione di tali Cooperative, in quanto Onlus “*di diritto*” – i regimi di esenzione dal Tributo, rispettivamente previsti dai nn. da 18) a 21) e 27-*ter*), dell’art. 10 del Dpr. n. 633/72, a seconda della tipologia di prestazione in concreto resa;

- per le prestazioni delle Cooperative “*generiche*” divenute Onlus a seguito dell’iscrizione prevista per tali organizzazioni, e per quelle rese dagli altri soggetti specificamente elencati nel citato n. 27-*ter*) dell’art. 10 del Dpr. n. 633/72, si applicava:

a) il regime di esenzione di cui ai nn. da 18) a 21), e 27-*ter*), dell’art. 10 dello stesso Dpr. n. 633/72, se rese direttamente nei confronti dei soggetti svantaggiati, oppure

b) l’aliquota ordinaria, se rese sulla base di appalti o convenzioni con soggetti terzi;

- per le prestazioni rese dalle Cooperative “*generiche*” non Onlus, nonché per quelle rese da soggetti diversi da quelli indicati nel più volte citato n. 27-*ter*) dell’art. 10 del Dpr. n. 633/72, si rendeva in ogni caso applicabile l’aliquota ordinaria.

La nuova disciplina

La “*Legge di stabilità 2016*”, come accennato in premessa, è nuovamente intervenuta in materia, al fine di evitare una ulteriore procedura di infrazione da parte della Commissione europea, che aveva rilevato l’incompatibilità con l’ordinamento comunitario della disposizione recata dal citato n. 41-*bis*) della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/72 (Caso Eu Pilot 6174/14/Taxu, archiviato con Decisione 16 giugno 2016).

In particolare, il comma 960 in commento, alla lett. b), prevede l’abrogazione del n. 41-*bis*) della Parte II della Tabella A allegata al Dpr. n. 633/72, che in sostanza stabiliva l’applicazione dell’aliquota del 4% per le prestazioni socio-sanitarie, educative e assistenziali rese da Cooperative sociali e loro Consorzi.

Il medesimo comma 960, alla lett. c), introduce la nuova Parte II-*bis* nella Tabella A, allegata al Dpr. n. 633/72, prevedendo, al n. 1), che siano soggette alla nuova aliquota Iva del 5% “*le prestazioni di cui ai nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’art. 10, comma 1, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso n. 27-ter) da Cooperative sociali e loro Consorzi*”.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo di applicazione della norma, vien evidenziato che le prestazioni dell'art. 10, comma 1, del Dpr. n. 633/72 a cui fa riferimento il citato n. 1) della nuova Parte II-*bis* allegata al medesimo Decreto, sono:

- le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (n. 18);
- le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da Società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da Onlus, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali (n. 19);
- le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale rese da Istituti o Scuole riconosciuti da Pubbliche Amministrazioni e da Onlus, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici (n. 20);
- le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie (n. 21);
- le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili in favore di specifiche categorie di soggetti rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da Onlus (n. 27-*ter*).

Sotto il profilo soggettivo, l'Agenzia osserva che, in relazione alle anzidette prestazioni, la nuova aliquota ridotta troverà applicazione laddove le stesse siano rese *“da Cooperative sociali e loro Consorzi”*.

In ordine ai destinatari delle citate prestazioni, viene rilevato che le categorie di soggetti indicate al n. 27-*ter*) dell'art. 10, comma 1, del Dpr. n. 633/72, a cui fa riferimento il n. 1) della nuova Parte II-*bis* della Tabella A dello stesso Decreto, sono quelle *“degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di Aids, degli handicappati psicosofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo”*.

L'aliquota Iva del 5% prevista dalla nuova norma trova quindi applicazione con riferimento ad una platea più ampia di quella precedentemente soggetta all'aliquota del 4%, comprendendo, rispetto ai soggetti annoverati dall'abrogato n. 41-*bis*) citato, anche persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, detenuti e donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.

Viene precisato inoltre che l'aliquota Iva 5% si rende applicabile, al pari della precedente aliquota 4%, sia alle prestazioni effettuate dalle Cooperative sociali in esecuzione di contratti di appalto, convenzioni e concessioni, sia a quelle rese direttamente agli utenti, come evidenziato anche dalla relazione tecnica alla *“Legge di stabilità 2016”*.

Il comma 962 dell'articolo unico della *“Legge di stabilità 2016”* dispone inoltre la soppressione dell'art. 1, comma 331, primo e secondo periodo, della Legge n. 296/06, che tra l'altro, come sopra meglio precisato, consentiva alle Cooperative sociali e loro Consorzi di optare per la previsione di cui all'art. 10, comma 8, del Dlgs. n. 460/97. Più specificatamente, la disposizione di cui al citato art. 10, comma 8, sancisce l'automatica qualifica come Onlus di alcuni soggetti, tra i quali le Cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91 e loro Consorzi, consentendo altresì alle stesse di beneficiare del regime fiscale più favorevole, tra quello proprio delle Onlus e quello dettato dalla normativa speciale di riferimento.

L'Agenzia al riguardo osserva che la previsione di cui al citato art. 10, comma 8, del Dlgs. n. 460/97, non interessata da alcun intervento normativo, continuerà quindi ad esplicare i suoi effetti in relazione agli altri soggetti dalla stessa qualificati come Onlus di diritto, diversi dalle Cooperative sociali e, per quanto concerne queste ultime, solo con riferimento ai tributi diversi dall'Iva.

In sintesi, in base alla nuova disciplina, le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative di cui ai nn. da 18) a 21) e 27-*ter*), dell'art. 10, comma 1, del Dpr. n. 633/72, rese da Cooperative, sia direttamente, sia in forza convenzioni e contratti di ogni genere, nei confronti delle categorie di soggetti elencati dallo stesso n. 27-*ter*), sono dunque assoggettate:

- all'aliquota Iva del 5%, se rese da Cooperative sociali e loro Consorzi;

- al regime di esenzione dall’Imposta, se rese da Cooperative non sociali aventi la qualifica di Onlus;
- all’aliquota Iva ordinaria del 22%, se rese da Cooperative non sociali e non Onlus, sempreché non abbiano oggettivamente le caratteristiche per rientrare nell’applicazione delle esenzioni di cui ai nn. 18) e 21) dell’art. 10 del Dpr. n. 633/72.

Decorrenza della nuova disciplina e regime transitorio

Il comma 963 dell’art. unico della “*Legge di stabilità 2016*” prevede infine che le disposizioni dei commi 960 e 962 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa Legge n. 208/15.

Atteso quindi che le modifiche all’attuale sistema si applicano relativamente ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2015, per le operazioni compiute in base a contratti stipulati entro tale data e ancora in essere, le Cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91 e loro Consorzi continueranno ad applicare l’aliquota Iva del 4% o il regime di esenzione, in base all’opzione già effettuata ai sensi della normativa allora vigente.

La nuova disciplina trova poi applicazione anche con riferimento ai rinnovi – sia espressi che taciti – nonché alle proroghe che intervengono successivamente alla predetta data del 31 dicembre 2015, anche se riferiti a contratti conclusi tra le parti prima di tale data.

Ai fini dell’individuazione, sotto il profilo temporale, della disciplina applicabile, si fa riferimento alla data della stipula, del rinnovo o della proroga dei contratti in argomento, che avvengono, generalmente, a conclusione delle procedure di affidamento esperite e a seguito dell’adozione delle relative delibere da parte dell’ente concedente.

Tra detti contratti – che dovranno essere assoggettati al nuovo regime Iva di imponibilità al 5% se stipulati, rinnovati o prorogati a decorrere dal 1° gennaio 2016 – sono compresi anche quelli aventi come controparte contrattuale direttamente i soggetti privati che, in qualità di utenti o familiari degli stessi, provvedono alla integrale corresponsione delle rette.

L’Agenzia poi precisa che, ai fini della decorrenza del nuovo regime Iva, non può invece farsi riferimento, in via generale, alla data di accreditamento della Cooperativa, atteso che il relativo atto non ha le caratteristiche per essere giuridicamente qualificato come contratto, convenzione, ecc., risultando, dunque, irrilevante agli effetti fiscali.

L’accreditamento, infatti – istituto previsto in ambito sanitario nonché nel Settore dei Servizi sociali e di quelli educativi – viene rilasciato dall’Ente territoriale competente ai soggetti che ne facciano richiesta, che siano già autorizzati all’apertura nonché al funzionamento delle relative strutture, che siano in possesso dei requisiti normativamente previsti e che rispondano agli *standard* qualitativi stabiliti per l’esercizio delle attività di cui trattasi, e costituisce in sostanza condizione per la stipula di successivi atti negoziali.

La qualifica di soggetto accreditato non comporta in ogni caso di per sé l’obbligo da parte della P.A. di stipulare contratti o convenzioni con lo stesso, né di corrispondere la remunerazione di eventuali prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali specificatamente stipulati.

Viene poi osservato che, in talune fattispecie (aventi ad oggetto, ad esempio, la gestione di una Casa di riposo o di un Asilo nido), sussistono contestualmente 2 contratti: uno, di ordine più generale, stipulato con l’Ente committente (quale il Comune) entro il 31 dicembre 2015, e l’altro, specifico, stipulato con l’utente o i suoi familiari successivamente a tale data.

Al riguardo, viene precisato che il vecchio regime Iva (4% o esenzione) troverà ancora applicazione, ad esempio, fino alla scadenza della convenzione o concessione principale stipulata con l’Ente committente, trattandosi comunque di un’unica prestazione, nei seguenti casi:

- se il pagamento del corrispettivo contrattualmente stabilito è posto interamente a carico dell’Ente committente;
- nell’ipotesi in cui sia prevista una compartecipazione alla spesa da parte dell’Ente committente e degli utenti o delle loro famiglie. In tal caso, il rapporto trova la sua fonte nel contratto stipulato con l’Ente entro il 31 dicembre 2015.

Infine, nell’ipotesi di concessioni di lavori pubblici – stipulate tra Comuni o altri Enti pubblici e Cooperative sociali ai sensi dell’art. 143 del Dlgs. n. 163/06 (“*Codice dei Contratti pubblici*”, da intendersi adesso sostituito dal nuovo “*Codice*”, di cui al Dlgs. n. 50/16) per la realizzazione e successiva gestione,

ad esempio, di Asili o Residenze sanitarie assistenziali – nelle quali siano previsti dei posti convenzionati (riservati all’Ente pubblico committente) e non (ossia liberamente attribuibili), si osserva che anche la gestione dei posti non convenzionati da parte della Cooperativa sociale soggiace sostanzialmente alla disciplina dettata dall’accordo originario intercorso con l’Ente concedente (nell’ambito del quale sono generalmente previsti elementi quali il numero di posti, convenzionati e non, la tariffa ad essi applicabile, i requisiti dei relativi servizi, ecc.), contribuendo a raggiungere l’equilibrio economico-finanziario determinato nell’anzidetto accordo. Anche in tal caso, pertanto, al contratto stipulato con i privati, interdipendente dalla concessione principale stipulata con l’Ente committente, si applicherà il vecchio regime Iva (4% o esenzione) fino alla scadenza della concessione, laddove la stessa sia stata stipulata entro il 31 dicembre 2015, o il nuovo regime Iva (5% per cento), nell’ipotesi in cui la concessione sia successiva a tale data.

Iva: definite le informazioni e le specifiche tecniche per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi

Con il Comunicato-stampa 21 luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, sul sito del “*Tris*” della Commissione europea, è disponibile la bozza del Provvedimento contenente le specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica opzionale dei dati dei corrispettivi Iva.

Ai sensi dell’art. 2, del Dl. n. 127/15, dal 1° gennaio 2017 i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi verso clienti privati di cui all’art. 22, del Dpr. n. 633/72, possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui all’art. 2 e 3 del Dpr. n. 633/72.

La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’art. 24, comma 1, del richiamato Decreto Iva.

Il soggetto che sceglierà così di memorizzare e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi dovranno dotarsi di un “*Registratore telematico*” e potranno usufruire dei Servizi *online* dell’Agenzia delle Entrate.

Il “*Registratore telematico*” sarà quindi in servizio al momento della prima trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi al sistema dell’Agenzia delle Entrate, che sarà inoltre in grado di mettere a disposizione del contribuente tutte le informazioni acquisite telematicamente.

Verrà anche rilasciato al contribuente, titolare del “*Registratore telematico*”, un “*Qrcode*” da accostare in apposito alloggiamento dell’apparecchio visibile ai clienti, permettendo loro di verificare il corretto censimento e la regolare verifica periodica del Registratore mediante consultazione *online* dei dati identificativi del Registratore stesso.

L’esercizio dell’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate è esercitabile previa autenticazione ai Servizi *web* dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della memorizzazione e trasmissione dei dati, con effetto per l’anno solare in cui ha inizio la memorizzazione e trasmissione dei dati e per i 4 anni solari successivi e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio come disposto dal Dl. n. 127/15.

I “*Registratori telematici*”, in caso di mancato esercizio dell’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati riferiti ai corrispettivi, possono essere comunque utilizzati come “*Registratori di cassa*” di cui alla Legge n. 18/83 e all’art. 12, comma 1, della Legge n. 413/91, con l’osservanza della relativa disciplina.

Per quanto riguarda infine la trasmissione telematica dei dati, al momento della chiusura giornaliera, viene generato un file *xml* sigillato elettronicamente e trasmesso telematicamente al Sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate, la quale attesterà l’avvenuta trasmissione dei dati mediante un esito di ricezione.

Le informazioni da memorizzare e trasmettere in via telematica ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 127/15, sono riportate nell'Allegato denominato "*Tipi dati per i corrispettivi*".

Al fine di supportare i medesimi soggetti nella predisposizione delle Dichiarazioni, i dati e le notizie che pervengono all'Anagrafe Tributaria sono ricevuti e messi a disposizione dei contribuenti con le modalità sopra richiamate.

Per ulteriori dettagli in riferimento alle finalità del Documento, alle caratteristiche tecniche degli strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei dati, al caso di soggetti con più punti cassa per singolo punto vendita e per le note tecniche, rimandiamo alla lettura degli Allegati della bozza di Provvedimento, in attesa che ne venga approvata la versione definitiva, il cui interesse è principalmente per i commercianti al minuto, non escludendo tuttavia quegli Enti Locali che gestiscono alcuni servizi Iva in base alle stesse regole dell'art. 22, del Dpr. n. 633/72.

Rimborsi Iva: l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in seguito ai Decreti attuativi della "*Riforma fiscale*"

Con la Circolare n. 33/E del 22 luglio 2016, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo ai "*riflessi*" sulla disciplina dei rimborsi Iva in seguito alle modifiche introdotte dal Dlgs. n. 156/15 e Dlgs. n. 158/15.

Il Dlgs. n. 156/15, modificando l'art. 11 dello "*Statuto dei diritti del contribuente*", è intervenuto sull'istituto dell'Interpello, introducendone 5 diverse categorie: "*ordinario puro*", "*qualificatorio*", "*probatorio*", "*antiabusivo*" e "*disapplicativo*"; mentre il Dlgs. n. 158/15 ha revisionato il sistema sanzionatorio per violazioni tributarie, sia in ambito penale che amministrativo.

Nell'ambito della revisione del sistema sanzionatorio, è stato modificato l'art. 23 del Dlgs. n. 472/97, recante "*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della Legge n. 662/96*", in materia di sospensione dei rimborsi Iva, che nella nuova enunciazione prevede una sospensione, non solo per l'importo relativo alle sanzioni, ma per tutti gli importi dovuti in base all'atto con il quale si accertano di maggiori tributi.

Vengono esaminate con la Circolare in commento le disposizioni di cui all'art. 38-*bis* del Dpr. n. 633/72, così come sostituito dall'art. 13, del Dlgs. n. 175/14, con attenzione particolare alla possibilità di erogare rimborsi Iva senza la presentazione della garanzia in presenza di avvisi di accertamento o rettifica.

Di seguito sono trattati gli aspetti di maggior interesse per gli Enti Locali.

"Nuova" Sospensione del rimborso Iva - art. 23, del Dlgs. n. 472/97

Con l'art. 16, comma 1, lett. h), del Dlgs. n. 158/15, viene ampliata la sospensione e la compensazione dei rimborsi.

Il "*nuovo*" art. 23 prevede, al comma 1 e 2, che, "*nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della Commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro Organo (...) in presenza di Provvedimento definitivo, l'Ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito*".

Le Comunicazioni di irregolarità – art. 36-*bis*, del Dpr. n. 600/73

Le Comunicazioni di irregolarità disciplinate all'art. 36-*bis*, comma 3, del Dpr. n. 600/73, e all'art. 54-*bis*, comma 3, del Dpr. n. 633/72, vengono inviate al contribuente nei casi in cui dal controllo automatizzato emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato in Dichiarazione, permettendo al contribuente la correzione degli errori.

Una volta ricevuta la Comunicazione, il contribuente ha la possibilità, entro 30 giorni, di fornire tutte le informazioni utili agli Uffici per provare la correttezza dei dati dichiarati e far rettificare gli esiti della liquidazione.

In caso poi di mancata richiesta di assistenza da parte del contribuente o di conferma dell'Ufficio della Comunicazione, in assenza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, si procede con l'iscrizione a ruolo (ad esclusione del caso in cui si applica l'istituto del "*lieve inadempimento*", ai sensi dell'art. 15-*ter*, commi 3 e seguenti, del Dpr. n. 605/73).

Il rimborso Iva può comunque continuare ad essere erogato nel caso in cui non siano ancora decorsi i 30 giorni dal ricevimento della Comunicazione o si sia in presenza di Comunicazioni di irregolarità per le quali il contribuente ha iniziato un piano di rateazione che sta regolarmente rispettando.

Al contrario, qualora il contribuente non provveda, in seguito alla Comunicazione di irregolarità, al pagamento delle somme dovute in un'unica soluzione, scaduti i 30 giorni, o nel caso di decadenza dalla rateazione, si prevede la sospensione totale o parziale del rimborso Iva.

Le Comunicazioni di irregolarità quindi, pur non potendo essere considerate una pretesa impositiva definitiva, rappresentano comunque una fase intermedia del procedimento amministrativo tributario finalizzato al recupero del credito erariale.

Pagamenti rateizzati in base agli istituti definitivi e agli avvisi di liquidazione delle Dichiarazioni di successione

Con l'art. 23, commi 17 e 19, del Dl. n. 98/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/11, viene meno l'obbligo di presentazione della garanzia nei casi di versamento rateale delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, acquiescenza all'accertamento e conciliazione giudiziale per importi delle rate successive alla prima superiori ad Euro 50.000.

Più in dettaglio, le rate non ancora pagate relative all'accertamento con adesione e all'acquiescenza, alla conciliazione giudiziale e al reclamo/mediazione non sono considerate carichi pendenti ai fini della sospensione dei rimborsi Iva.

Fa eccezione il caso in cui l'omesso o ritardato pagamento di rate comporti la decadenza dal beneficio della rateazione.

La decadenza dalla rateazione può comportare la sospensione totale o parziale del rimborso e, a seconda dei singoli casi, determinare l'iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute o l'intimazione ad adempiere.

La "*Legge di stabilità 2016*" all'art. 1, commi 134-138, stabilisce che non si considerano carichi pendenti le somme riammesse al piano di rateazione.

Le medesime disposizioni valgono anche per gli avvisi di liquidazione delle Dichiarazioni di successione di cui all'art. 38, del Dlgs. n. 346/90, come modificato dal citato dal Dlgs. n. 159/15.

Pagamenti rateizzati a seguito di cartelle di pagamento

Anche i pagamenti rateizzati di cartelle di pagamento non ancora effettuati non sono considerati carichi pendenti e non comportano quindi la sospensione totale o parziale del rimborso Iva, ad eccezione, anche in questo caso, delle ipotesi in cui l'inadempimento del contribuente comporti la decadenza della rateazione.

Non sono considerate pendenti le rate non ancora versate nel caso in cui il contribuente abbia intrapreso e stia onorando un piano di rateazione relativo a cartelle di pagamento derivanti da iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito di decadenza dal beneficio della rateazione, di cui all'art. 15-*ter*, del Dpr. n. 602/73.

Infine, la sospensione del rimborso non è prevista per gli atti la cui riscossione è stata oggetto di sospensione amministrativa o giudiziale.

Rimborsi Iva senza prestazione di garanzia in presenza di avvisi di accertamento e rettifica

La disciplina relativa di cui all'art. 38-*bis*, del Dpr. n. 633/72 è stata modificata con lo scopo di accelerare l'erogazione dei rimborsi Iva con l'eliminazione dell'obbligo generalizzato di prestazione di garanzia, che ricorre, limitatamente ai rimborsi superiori ad Euro 15.000, in caso di situazioni di rischio.

Più nel dettaglio, i rimborsi Iva di ammontare superiore ad Euro 15.000 sono eseguiti previa prestazione della garanzia quando richiesti da soggetti passivi ai quali, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'Imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:

- al 10% degli importi dichiarati se questi non superano Euro 150.000;
- al 5% degli importi dichiarati se questi superano Euro 150.000 ma non superano Euro 1.500.000;

- all'1% degli importi dichiarati, o comunque ad Euro 150.000, se gli importi dichiarati superano Euro 1.500.000.

Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 35/E del 2015, quando la pretesa erariale sia rideterminata per effetto di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale o reclamo/ mediazione, anche successivamente all'istanza di rimborso, il raffronto tra l'Imposta dichiarata e quella accertata andrà eseguito con riferimento agli importi rideterminati e non a quelli originariamente accertati.

“*Cartelle esattoriali*”: prorogata la compensazione anche per l'anno 2016

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 161 del 12 luglio 2016 il Decreto Mef 27 giugno 2016, recante *“Compensazione, nell'anno 2016, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della Pubblica Amministrazione”*.

Il Decreto in questione proroga, per l'anno 2016, la possibilità di compensare le cartelle esattoriali emesse nei confronti di Professionisti ed Imprese che vantano crediti nei confronti della P.A.

Il Provvedimento, richiamate le disposizioni contenute nel Decreto Mef 24 settembre 2014, prevede l'applicazione con le medesime modalità ivi prescritte, anche per l'anno 2016, della compensazione delle cartelle esattoriali notificate entro il 31 dicembre 2015 nei confronti di professionisti ed imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della Pubblica Amministrazione.

I QUESITI

Iva: qual è l'aliquota da applicare al pagamento dell'opera d'arte giudicata vincitrice nell'ambito di un concorso bandito dal Comune ? di Francesco Vegni

Il testo del quesito:

“Nell'ambito della realizzazione delle opere pubbliche, l'Ente che fruisce di contributi pubblici deve destinare una parte della quota impegnata alla realizzazione di opere d'arte ai sensi della L.P. n. 2/1983, art. 20. Un tempo tale somma era una percentuale dell'opera, che è via via stata ridotta. Ora l'importo non può superare Euro 15.000, cui va eventualmente aggiunta l'Iva, come previsto nel bando. Per la realizzazione dell'opera d'arte per la scuola elementare del nostro Comune, l'artista vincitore applicherà l'Iva del 10%, ai sensi della Tabella A, Parte III n. 127-septiesdecies del Dpr. n. 633/72. Ci chiediamo se l'artista possa applicare tale aliquota, posto che l'articolo di legge cui si riferisce parla di cessioni di oggetti d'arte ceduti dagli autori. La perplessità è data dal fatto che quando il Comune indice un bando di questo tipo, si riferisce ad una pluralità di soggetti indeterminati che devono proporre le loro opere ad una Commissione che poi valuta e sceglie la/le migliori. Non acquista quindi direttamente l'opera da un dato artista. Sta di fatto però che l'artista vincitore cede di fatto la sua opera, perché, il bando stesso prevede che il Comune consegna la proprietà e il diritto d'autore sull'opera vincitrice. Chiediamo quindi quale sia l'impostazione più corretta da applicare e, in generale, su chi ricade la responsabilità dell'applicazione della corretta aliquota Iva in caso di controlli fiscali?”.

La risposta dei ns. esperti:

Analizzato il quesito, riteniamo che occorra distinguere tra:

- prestazione di lavoro autonomo consistente nel commissionare un'opera d'arte ad un artista soggetto Iva, operazione rientrante nel campo di applicazione dell'Iva ex art. 5, Dpr. n. 633/72, che sconta l'aliquota del 22%, dietro emissione da parte dell'artista di fattura elettronica non soggetta a “split payment” (operazione soggetta anche a ritenuta Irpef del 20%);
- cessione di beni consistenti in opere d'arte (anche da parte dell'autore stesso) nell'ambito di una attività commerciale d'impresa rilevante Iva ex art. 4, Dpr. n. 633/72, soggetta ad aliquota 10% ai sensi del n. 127-septiesdecies, Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/72, con emissione di fattura elettronica in “split payment”;
- cessione del diritto d'autore (ipotesi contemplata come eventualità da parte del bando esaminato), fuori campo Iva se operata dall'autore medesimo, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. a), del Dpr. n. 633/72, salvo alcune eccezioni ivi indicate.

Si ritiene che, nella fattispecie in esame, si rientri nella prima ipotesi (vedasi anche Risoluzione Entrate n. 132/E del 2004, riferita ad un caso diverso ma utile a comprendere la distinzione di cui sopra).

LA GIURISPRUDENZA

Iva: è soggetto passivo il Comune concedente del “Servizio di distribuzione del gas metano”

di Alessio Malucchi

Con Sentenza della Corte di Cassazione n. 14263 del 30 giugno 2009, viene respinto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro la precedente Sentenza n. 99/31/09 del 30 giugno 2009, con cui la Commissione tributaria regionale Toscana aveva respinto l’appello avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Lucca la quale aveva accolto il ricorso di un Comune in seguito ad avviso di accertamento in rettifica di Dichiarazione Iva in cui era stata detratta l’Iva sul canone annuo versato da una Società concessionaria del “*Servizio di distribuzione del gas metano*” attraverso la rete comunale.

L’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che l’attività in oggetto non dovesse essere considerata come attività commerciale ai fini Iva, quanto piuttosto operazione fuori campo Iva, “*trattandosi di attività mediante la quale l’Ente Locale si limita a consentire al Concessionario di accedere al mercato locale di distribuzione del gas*”.

Il Giudice d’appello ha rigettato il ricorso dell’Agenzia in quanto l’attività di erogazione del gas, anche se effettuata da Enti pubblici, è rientrante tra le attività commerciali ai sensi dell’art. 4, del Dpr. n. 633/72, ed in più non comporta “*deviazioni*” in termini di soggettività passiva Iva il fatto che il Comune non svolga direttamente il servizio ma lo deleghi ad un Concessionario, rimanendo comunque proprietario degli impianti e limitandosi a “*conferire ad una autonoma Azienda i poteri e le facoltà inerenti a propri diritti, dietro il pagamento di un corrispettivo, mantenendone il potere di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo*”.

A sostegno di quanto sopra viene richiamata anche la Risoluzione Entrate n. 348/E del 2008, che riconferma la soggettività passiva Iva nel caso di concessione da parte di un Comune del “*Servizio di somministrazione del gas*”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, in quanto delineato come rapporto sinallagmatico instaurato tra il Comune e l’Azienda concessionaria del Servizio che ha per oggetto un’obbligazione di fare.

Viene precisato che la Società, nella veste di società commerciale, gestrice delle reti di distribuzione del gas concesse dal Comune, opera in determinati rapporti contrattuali instaurati versando all’Ente un canone corrispettivo per la distribuzione di gas combustibile incassando dagli utenti i relativi corrispettivi per la fruizione del distribuzione.

La natura stessa delle operazioni, effettuate da un soggetto passivo Iva ai sensi dell’art. 4, del Dpr. n. 633/72, è imponibile a prescindere dal fatto che le stesse siano rese in concessione dagli Enti Locali.

Il riferimento normativo alla base di tali motivazioni sono riconducibili all’art. 4, comma 5, del Dpr. n. 633/72, il quale stabilisce che sono considerate in ogni caso commerciali anche se esercitate da Enti pubblici le attività di erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore, e l’art. 4, comma 5, della “*Sesta Direttiva Iva*” prevede che “*Stato, Regioni, Province, Comuni e gli altri Organismi di diritto pubblico, sono esclusi dal campo applicativo dell’Iva solo per le operazioni che esercitano quali pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni*”.

Anche nel caso in cui il Comune agisse in ambito istituzionale, le recenti giurisprudenze affermano che è comunque ritenuto soggetto passivo d’imposta ove venga accertato un effetto distorsivo della concorrenza attuale o potenziale.

Nella fattispecie in oggetto, vengono così a delinearsi 3 diverse tipologie di rapporti, ed in particolare:

- tra Fisco e Comune, soggetto passivo d’imposta con riferimento al canone riscosso ai sensi dell’art. 17 del Dpr. n. 633/72;

- tra Comune e Società concessionaria, tenuta a corrispondere l'Iva in via di rivalsa (art. 18 del Dpr. n. 633/72);
- tra Fisco e Società concessionaria, potendo quest'ultima portare in detrazione l'Iva ai sensi dell'art. 19 del Dpr. n. 633/72.

In definitiva, possiamo affermare che, sulla base della presente Sentenza e le prassi ministeriali richiamate, tra cui la citata Risoluzione n. 358/E del 7 agosto 2008, è ormai pacifico che nella fattispecie delineata vi sia un rapporto “paritario” tra Ente e Società, “venendo meno” quindi il potere autoritativo di natura pubblica dell'Ente stesso, con conseguente soggettività passiva ai fini Iva del Comune rispetto ai canoni corrisposti dal Concessionario.

Iva & Fisco Enti Locali

mensile di aggiornamento e approfondimento professionale per gli operatori degli Enti Locali

Collaborano alla Rivista:

Avv. Stefano Ciulli, *Avvocato, consulente di Enti Locali e docente in corsi di formazione*

Dott. Sergio Cucchi, *già Dirigente Superiore Responsabile Servizio Tributario del Comune di Roma, Dottore commercialista, Consulente e Revisore di Amministrazioni pubbliche*

Prof. Ciro D'Aries, *Dottore commercialista, Docente e Pubblicista*

Dott. Ignazio Del Castillo, *Magistrato della Corte dei Conti*

Dott. Claudio Galtieri, *Magistrato della Corte dei Conti*

Dott. ssa Anna Guiducci, *Dirigente Servizi Finanziari Comune di Arezzo*

Dott. Pantaleo Isceri, *Dirigente Servizi Finanziari Provincia di Lecce, Componente Commissione Finanza Locale dell'Anci, Consulente Ancirispnde*

Comitato di redazione:

Calogero Di Liberto, Federica Giglioli, Alessandro Maestrelli, Alessio Malucchi, Veronica Potenza, Alessia Rinaldi, Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni, Francesco Vegni

Segreteria di redazione: Francesca Combatti

Responsabile: Fabrizio Mandorlini

Editore e proprietario: Centro Studi Enti Locali s.r.l.

Azienda con sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality

Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571/469222 – 0571/469230 – Fax 0571/469237

E-mail: segreteria@centrostudientilocali.it – *Siti internet:* www.entilocali-online.it / www.entilocaliweb.it

Stampa: Grafiche Leonardo S.a.s. di Bettini Fabrizio & C. – Via Volta 50 – 56028 San Miniato (PI)

Registrato in data 18 dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro della stampa presso il Tribunale di Pisa

Iscritto al n. 8581 del Registro degli operatori di comunicazione di cui alla Legge n. 249/97

Iscritto all'Unione Stampa Periodici Italiani

Distribuzione: la Rivista viene inviata gratuitamente via mail, una volta al mese, agli abbonati del Sistema di informazione specialistica di Centro Studi Enti Locali

SCADENZARIO

Domenica 31 luglio (*) (**)

Presentazione Modelli “*Intra 12*”

Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i nuovi Modelli “*Intra 12*” approvati dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti effettuati nel mese precedente.

Sabato 20 agosto (**) (*)

Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale

Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti operati nel mese precedente 2015 in ambito istituzionale, a seguito delle novità introdotte dal comma 629, dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“*Legge di stabilità 2015*”) in materia di “*split payment*” e del Decreto attuativo Mef 23 gennaio 2015. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello “*F24EP*”, codice tributo 620E, istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 e non è compensabile con altri crediti.

Versamento Iva mensile

Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi tramite Modello “*F24EP*”, tenendo conto, per gli acquisti inerenti servizi rilevanti Iva, delle novità introdotte dal comma 629, dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“*Legge di stabilità 2015*”) in materia di “*split payment*” e dell’art. 5, Dm. Mef 23 gennaio 2015 che determinano fisiologicamente, una volta esaurito l’eventuale credito Iva dell’anno 2014, un versamento periodico di Iva.

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici

Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/97; Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente con Modello “*F24EP*”.

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef)

Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tramite Modello “*F24EP*” delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente.

Compensazione “*orizzontale*” credito Iva 2015

Entro tale data può essere compensato in modo “*orizzontale*” il credito Iva maturato nel 2015 per importi superiori a Euro 5.000 annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 marzo 2012), qualora sia stata inviata telematicamente la Dichiarazione “*Iva 2016*” ma inferiori a Euro 15.000 annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “*Iva 2016*” il “*visto di conformità*”

o la firma dell'Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di riferimento 2015 o sul Modello F24 ordinario, codice 6099, oppure sul nuovo Modello "F24EP", codice 619E.

Si suggerisce di considerare anche gli effetti dello "split payment" commerciale nella valutazione del quantum da poter compensare.

Compensazione "orizzontale" credito Iva 2014

Entro tale data può essere compensato in modo "orizzontale" il credito Iva maturato nel 2014 per importi superiori a Euro 5.000 annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 marzo 2012), essendo stata inviata telematicamente entro il 30 settembre 2015 la Dichiarazione "Iva 2015" ma inferiori a Euro 15.000 annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione "Iva 2015" il "visto di conformità" o la firma dell'Organo di revisione (Circolare Entrate 15 gennaio 2009, n. 1), con anno di riferimento 2014 o sul Modello F24 ordinario, codice 6099, oppure sul nuovo Modello "F24EP", codice 619E.

Giovedì 15 settembre

Dichiarazioni Modello "770/2016"

Scade in data odierna il termine per presentare le Dichiarazioni dei sostituti d'imposta Modelli "770/2016" Semplificato e/o Ordinario, riferite alle ritenute operate nell'anno 2015.

La scadenza, inizialmente prevista per il 31 luglio 2016, è stata prorogata alla data odierna dal Dpcm. 26 luglio 2016, pubblicato sulla G.U. n. 176 del 29 luglio 2016.

Venerdì 16 settembre

Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale

Scade in data odierna il termine per il versamento dell'Iva dovuta sugli acquisti operati nel mese precedente 2015 in ambito istituzionale, a seguito delle novità introdotte dal comma 629, dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ("Legge di stabilità 2015") in materia di "split payment" e del Decreto attuativo Mef 23 gennaio 2015. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello "F24EP", codice tributo 620E, istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 e non è compensabile con altri crediti.

Versamento Iva mensile

Scade in data odierna il termine per il versamento dell'Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi tramite Modello "F24EP", tenendo conto, per gli acquisti inerenti servizi rilevanti Iva, delle novità introdotte dal comma 629, dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ("Legge di stabilità 2015") in materia di "split payment" e dell'art. 5, Dm. Mef 23 gennaio 2015 che determinano fisiologicamente, una volta esaurito l'eventuale credito Iva dell'anno 2014, un versamento periodico di Iva.

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici

Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l'acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/97; Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente con Modello "F24EP".

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef)

Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all'art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tramite Modello "F24EP"

delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente.

Compensazione “orizzontale” credito Iva 2015

Entro tale data può essere compensato in modo “*orizzontale*” il credito Iva maturato nel 2015 per importi superiori a Euro 5.000 annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 marzo 2012), qualora sia stata inviata telematicamente la Dichiarazione “*Iva 2016*” ma inferiori a Euro 15.000 annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “*Iva 2016*” il “*visto di conformità*” o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di riferimento 2015 o sul Modello F24 ordinario, codice 6099, oppure sul nuovo Modello “*F24EP*”, codice 619E.

Si suggerisce di considerare anche gli effetti dello “*split payment*” commerciale nella valutazione del *quantum* da poter compensare.

Compensazione “orizzontale” credito Iva 2014

Entro tale data può essere compensato in modo “*orizzontale*” il credito Iva maturato nel 2014 per importi superiori a Euro 5.000 annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 marzo 2012), essendo stata inviata telematicamente entro il 30 settembre 2015 la Dichiarazione “*Iva 2015*” ma inferiori a Euro 15.000 annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “*Iva 2015*” il “*visto di conformità*” o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate 15 gennaio 2009, n. 1), con anno di riferimento 2014 o sul Modello F24 ordinario, codice 6099, oppure sul nuovo Modello “*F24EP*”, codice 619E.

() Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.*

*(**) Ricordiamo che l’art. 3-quater del Dl. 2 marzo 2012, n. 16, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012, pubblicata sulla G.U. n. 99 del 28 aprile 2012 – S.O. n. 85, ha disposto la proroga al 20 agosto delle scadenze fiscali ricadenti tra il 1° ed il 20 agosto di ogni anno senza alcuna maggiorazione.*